

# Regolamento del Comitato per il progetto culturale

---

## ART. 1

È costituito, ai sensi dell'art. 29, § 3, dello Statuto della CEI, un Comitato della Conferenza Episcopale Italiana avente lo scopo di promuovere la riflessione e le iniziative concernenti "il progetto culturale orientato in senso cristiano".

Il Comitato si denomina "Comitato per il progetto culturale" e ha sede presso la CEI.

## ART. 2

Il Comitato è presieduto da un Vescovo e può essere composto di Vescovi, di ecclesiastici e di laici. Il Vescovo presidente è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente; gli altri membri sono nominati dalla Presidenza della CEI.

I membri del Comitato durano nell'incarico per un quinquennio e possono essere riconfermati solo per un secondo quinquennio consecutivamente.

## ART. 3

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) promuovere la riflessione sui grandi temi su cui si gioca l'incontro tra la vita dell'uomo contemporaneo e la missione della Chiesa, proponendo anche iniziative qualificate che rendano presente nell'opinione pubblica il pensiero della Chiesa soprattutto sui temi riconducibili alla questione antropologica e alla questione della verità;
- b) orientare e sostenere, di concerto con la Segreteria Generale, l'opera svolta dal Servizio Nazionale per il progetto culturale.

## ART. 4

Per coordinare l'attività del Comitato la Presidenza della CEI può designare un segretario, sentito il Presidente del Comitato stesso.

ART. 5

Il Comitato si avvale in modo peculiare dell'apporto del Servizio Nazionale per il progetto culturale.

ART. 6

Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti a norma dell'art. 118 del Regolamento della CEI e alle condizioni ivi previste.

ART. 7

Per le spese necessarie sarà presentata documentata richiesta all'Amministrazione della CEI.

ART. 8

Il Comitato svolge la sua funzione sino all'esaurimento, dichiarato dal Consiglio Episcopale Permanente, dei compiti affidatigli.

Roma, 24 gennaio 2008